



OGGETTO: Circolare 9.2021

Seregno, 29 Marzo 2021

## DECRETO SOSTEGNI

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22.03.2021, n. 70 il D.L. 22.03.2021 n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19”, in vigore dal 23.03.2021. Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

### SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

#### Contributo a fondo perduto Art. 1, cc. 1-9, 11

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono **attività d'impresa, arte o professione** o producono reddito agrario.

Il contributo a fondo perduto **non spetta**, in ogni caso, ai soggetti la cui **attività** risulti **cessata alla data del 23.03.2021**, ai soggetti che hanno **attivato la partita Iva dopo il 23.03.2021**, agli enti pubblici di cui all'art. 74, nonché ai soggetti di cui all'art. 162-bis Tuir (intermediari finanziari e società di partecipazione)

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario (art. 32 Tuir), nonché ai soggetti con ricavi o **compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2° periodo d'imposta antecedente a quello in vigore al 23.03.2021**

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia **inferiore almeno del 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

**Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1.01.2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti.**

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla **differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019** come segue:

- 60%** per i soggetti con ricavi e compensi **non superiori a 100.000 euro**;
- 50%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro**;
- 40%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro**;
- 30%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro**;
- 20%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro**.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1.01.2019**, ai fini della media, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva.

Per tutti i soggetti, **compresi quelli che hanno attivato la partita Iva dal 1.01.2020**, l'importo del contributo **non può essere superiore a 150.000 euro** ed è riconosciuto, comunque, per un importo **non inferiore a 1.000 euro** per le persone fisiche e a **2.000 euro** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo **non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi**, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.

**In alternativa** all'accredito in conto corrente, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità **sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate**; non si applicano i limiti di cui all'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010, all'art. 34 L. 388/2000 e all'art. 1, c. 53 L. 244/2007.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul proprio sito Internet, il modello e le istruzioni per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto. L'istanza potrà essere inviata a partire dal 30.03.2021 e fino al 28.05.2021, anche avvalendosi di un intermediario, tramite i canali telematici dell'Agenzia o mediante la piattaforma web messa a punto dal partner tecnologico Sogei, disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito Internet.. Il contributo arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d'imposta in compensazione.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 25, cc. da 9 a 14 D.L. 34/2020 con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

**È abrogato il contributo a fondo perduto riconosciuto nell'anno 2021** agli operatori con sede operativa nei **centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande** dall'art. 1, c. 14bis D.L. 137/2020.

### **Sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi Art. 4, cc. 1-3**

Con riferimento alle Entrate tributarie e non tributarie sono sospesi i **termini dei versamenti**, in scadenza nel periodo **dall'8.03.2020 al 30.04.2021** (anziché 28.02.2021), derivanti da **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli **avvisi esecutivi** previsti dagli artt. 29 e 30 D.L. 78/2010 (comprendenti gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate nonché gli avvisi di addebito dell'Inps).

Il versamento delle **rate da corrispondere nell'anno 2020** e di quelle da corrispondere il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021 delle definizioni agevolate **rottamazione-ter, rottamazione risorse proprie UE e "saldo e stralcio"** (artt. 3 e 5 D.L. 119/2018, art. 16-bis D.L. 34/2019 e art. 1, cc. 190 e 193 L. 145/2018) è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 14-bis D.L. 119/2018 in materia di "saldo e stralcio" (ai sensi dei quali



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

L'effetto di inefficacia delle definizioni per mancato tempestivo versamento anche solo di una rata non si produce nei casi di **tardività non superiore a 5 giorni**):

- a) **entro il 31.07.2021**, relativamente alle rate **in scadenza nell'anno 2020**;
- b) **entro il 30.11.2021**, relativamente alle rate **in scadenza il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021**.

Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione **nell'anno 2021** sono presentate, rispettivamente, **entro il 31.12.2023, entro il 31.12.2024, entro il 31.12.2025 ed entro il 31.12.2026**. Restano invece fermi i preesistenti termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità riguardanti le quote affidate negli anni 2018, 2019 e 2020.

Con riferimento ai carichi, relativi alle Entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione **durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31.12.2021**, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31.12.2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157, c. 3, lett. a), b), e c) D.L. 34/2020 riguardanti i **controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi, modelli 770 e Iva**, sono prorogati:

- a) **di 12 mesi**, il termine di notifica della cartella di pagamento di cui all'art. 19, c. 2, lett. a) D. Lgs. 112/1999 ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo;
- b) **di 24 mesi**, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, c. 3 L. 212/2000, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di **decadenza e prescrizione** relativi alle stesse Entrate.

Nel periodo intercorrente **tra il 19.05.2020 e il 30.04.2021** (anziché 28.02.2021) sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai **pignoramenti presso terzi** effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal **1.03.2021 al 23.03.2021** e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte. Restano prive di effetto le verifiche di cui all'art. 48-bis, c. 1 Dpr 602/1973, ossia quelle effettuate dalle amministrazioni pubbliche prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un **importo superiore a 5.000 euro**, eseguite sempre **nel medesimo periodo**, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento.

### **Stralcio dei debiti fino a 5.000 euro Art. 4, cc. 4-10**

Sono automaticamente annullati i **debiti di importo residuo, alla data del 23.03.2021, fino a 5.000 euro**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 1.01.2000 al 31.12.2010**, ancorchè ricompresi nelle definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017, se relativi:

- **alle persone fisiche**, che hanno conseguito, nel periodo d'imposta **2019**, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi **fino a 30.000 euro**;
- ai **sogetti diversi** dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del **31.12.2019**, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi **fino a 30.000 euro**.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

Tale disposizione riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all'utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi, con elencazione tassativa più sotto indicata.

Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

Fino alla data stabilita dal decreto ministeriale è **sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo**, alla data del **23.03.2021, fino a 5.000 euro**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 1.01.2000 al 31.12.2010** e sono sospesi i **relativi termini di prescrizione**.

Per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, annullate ai sensi della presente disposizione, l'agente della riscossione presenta apposita richiesta al Ministero dell'economia.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 4 D.L. 119/2018, relativo allo stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del **24.10.2018, fino a 1.000 euro** affidati agli agenti della riscossione **dal 2000 al 2010**.

Le disposizioni non si applicano ai debiti relativi ai carichi concernenti le somme dovute a titolo di recupero di **aiuti di Stato dichiarati illegali, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna**, nonché alle **risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea e all'Iva riscossa all'importazione**.

### **Definizione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici (periodo imposta 2017 e 2018)** **Art. 5, cc. 1-11**

In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020, possono essere definite le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, elaborate entro il 31.12.2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall'art. 157 D.L. 34/2020, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2017, nonché con le comunicazioni elaborate entro il 31.12.2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2018.

Accedono alla definizione i soggetti, con partita Iva attiva alla data del 23.03.2021, che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali Iva presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva per il periodo d'imposta 2020.

Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020.

L'Agenzia delle Entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate entro i termini, individua i soggetti per i quali si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, unitamente alle comunicazioni di irregolarità, la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto da versare.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. Con provvedimenti possono essere definite ulteriori modalità con cui il contenuto informativo delle comunicazioni e delle proposte di definizione sono rese disponibili al contribuente.

La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.

I soggetti interessati effettuano il versamento degli importi richiesti secondo termini e modalità previsti per la riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, nè utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.

I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, ordinariamente previsti entro il 31.12 del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019.

### **Ulteriore sospensione dei termini Art. 5, cc. 12-14**

Coerentemente con la proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, prorogata fino al 30.04.2021, è sospesa con i medesimi termini anche la compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo, già prevista per il 2020 dall'art. 145 D.L. 34/2020. In tal modo l'Agenzia delle Entrate può procedere ad erogare speditamente i rimborsi, anche in presenza di ruoli a carico del creditore, senza verifica preventiva.

È prorogato fino al 31.01.2022 il termine finale della sospensione disposta dall'art. 67, c. 1 D.L. 18/2020 (già operante fino al 31.01.2021 per effetto dell'art. 151 D.L. 34/2020, n. 34) per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività o della iscrizione ad albi ed ordini professionali, in conseguenza di violazioni in materia di certificazione dei ricavi o dei compensi. Sono fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti già emessi alla data del 23.03.2021.

Stante la perdurante situazione emergenziale, al fine di evitare un numero eccessivo di segnalazioni anche nei confronti di soggetti potenzialmente beneficiari di interventi di sostegno, è differita di un anno la decorrenza dell'obbligo di segnalazione previsto a carico dall'Agenzia delle Entrate dall'art. 15, c. 7 D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa), la cui decorrenza è fissata con riferimento alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al 1° trimestre dell'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa, differita al 1.09.2021.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

### **Conservazione digitale dei documenti tributari Art. 5, c. 16**

Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, tenuto conto delle difficoltà degli operatori dovute all'emergenza sanitaria da Covid-19, il processo di conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale, è considerato tempestivo se effettuato, al massimo, nei 6 mesi successivi al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (anziché 3 mesi).

In particolare, per i soggetti con il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è spirato il 10.12.2020), il processo di conservazione dei documenti informatici deve avvenire, al massimo, entro il termine del 10.06.2021 (ossia nei 6 mesi, anziché 3 mesi, successivi alla citata scadenza del 10.12.2020)

### **Dichiarazione dei redditi precompilata 2021 e Certificazioni Uniche Art. 5, cc. 19-22**

Al fine di consentire agli operatori di avere più tempo a disposizione per l'effettuazione degli adempimenti fiscali in conseguenza dei disagi derivanti dall'emergenza "Coronavirus" e, nel contempo, di permettere all'Agenzia delle Entrate di elaborare e mettere a disposizione dei cittadini la dichiarazione dei redditi precompilata 2021, è previsto il differimento di alcune scadenze con effetti esclusivamente per l'anno 2021.

In particolare, il termine per l'invio da parte dei sostituti delle Certificazioni Uniche è spostato al 31.03.2021 e con esso il termine per la scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni. È differito al 31.03.2021 il termine entro cui i sostituti d'imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati.

La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni, con scadenza al 16.03, è effettuata entro il 31.03.2021.

È prorogato al 10.05.2021 il termine entro cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata

### **Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI Art 6**

Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema», nel limite massimo delle risorse stanziare.

Per l'anno 2021 per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico il canone di abbonamento alle radioaudizioni è ridotto del 30%. A tal fine, è riconosciuto ai soggetti interessati un credito di imposta, pari al 30% dell'eventuale versamento del canone intervenuto antecedentemente al 23.03.2021, che non concorre alla formazione del reddito imponibile.



## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

### **Trattamenti di integrazione salariale Art 8**

I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data del 23.03.2021, domanda di concessione del **trattamento ordinario di integrazione salariale**, di cui agli artt. 19 e 20 D.L. 18/2020, per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1.04 e il 30.06.2021. Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale.

I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data del 23.03.2021, domanda per i **trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga**, di cui agli artt. 19, 21, 22 e 22-quater D.L. 18/2020, per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1.04 e il 31.12.2021. Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale.

Le domande di accesso ai trattamenti citati sono presentate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro il 30.04.2021.

Fino al 30.06.2021 resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento individuale e collettivo, nonché di recesso per giustificato motivo oggettivo, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23.02.2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Fino al 30.06.2021 resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e restano altresì sospese le procedure in corso.

Dal 1.07 al 31.10.2021 ai datori di lavoro destinatari di assegno ordinario, CIGD e CISOA resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23.02.2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti resta, altresì, preclusa indipendentemente dal numero dei dipendenti la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e restano altresì sospese le procedure in corso ex art. 7 L. 604/1966.

Le sospensioni e le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di disoccupazione (NASpI).



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

### **Indennità lavoratori stagionali del turismo, stabilimenti termali, spettacolo e sport Art. 10**

Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui agli artt. 15 e 15-bis D.L. 137/2020 è erogata una tantum un'ulteriore indennità pari a 2.400 euro.

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 23.03.2021, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione nè di rapporto di lavoro dipendente nè di NASpI alla data del 23.03.2021, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro.

La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 23.03.2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione nè di rapporto di lavoro dipendente nè di NASpI alla data del 23.03.2021.

Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro:

- a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 23.03.2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 23.03.2021;
- c) lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 23.03.2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere il 24.03.2021. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23.03.2021 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- d) incaricati alle vendite a domicilio, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti alla Gestione separata alla data del 23.03.2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I soggetti di cui al punto precedente, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità; b) titolari di pensione.

È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro ai **lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali** in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

elencati:

- a) titolarità nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 23.03.2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; c) assenza di titolarità, alla data del 23.03.2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1.01.2019 alla data del 23.03.2021 al medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione nè di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1.01.2019 alla data del 23.03.2021, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

Le nuove indennità non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.

La domanda per le nuove indennità è presentata all'Inps entro il 30.04.2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Le nuove indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'Inps nel limite di spesa stanziato per l'anno 2021.

È erogata dalla società Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di spesa previsto per l'anno 2021, un'indennità complessiva in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 D.L. 18/2020, così come prorogate e integrate dal D.L. 34/2020, dal D.L. 104/2020, dal D.L. 137/2020 e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'art. 53 Tuir, i redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonchè le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità.

L'ammontare dell'indennità è determinata come segue: a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore a 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600; b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400; c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

Ai fini dell'erogazione delle indennità, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30.12.2020 e non rinnovati.

### **Reddito di cittadinanza Art. 11**

Per l'anno 2021, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare fino al limite massimo di euro 10.000 annui, il beneficio economico del reddito di cittadinanza è sospeso per la durata dell'attività lavorativa che ha prodotto l'aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di 6 mesi.

### **Reddito di emergenza Art. 12**

Nell'anno 2021 il reddito di emergenza («Rem») è riconosciuto per 3 quote, ciascuna pari all'ammontare di cui all'art. 82, c. 5 D.L. 34/2020 (pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino a un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE), relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: a) un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore a una soglia pari all'ammontare di cui all'art. 82, c. 5 D.L. 34/2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l'ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di 1/12 del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE; b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'art. 10 del presente decreto-legge.

Inoltre, in virtù del rinvio ai commi 2, lett. a), c) e d), 2-bis e 3, lett. a), b) e c) dell'art. 82 D.L. 34/2020, per fruire di tale beneficio sono necessari i seguenti ulteriori requisiti: a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio; c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2020 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza; d) un valore dell'ISEE inferiore a euro 15.000; e) non essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità; f) non essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore a specifici limiti; g) non essere percettori di reddito di cittadinanza.

Le quote di Rem sono altresì riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti citati, ferma restando in ogni caso l'incompatibilità con il reddito di cittadinanza, e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore ad euro 30.000, che hanno terminato Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl – Contenuto concesso in licenza agli utenti abbonati Centro Studi Castelli Srl tra il 1.07.2020 e il 28.02.2021 le prestazioni di NASpI e DIS-COLL. Resta ferma l'incompatibilità con la titolarità, alla data del 23.03.2021, di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di una pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità. La corresponsione del reddito di emergenza è incompatibile con l'intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo, del reddito di cittadinanza e con le misure di sostegno di cui all'art. 10 del decreto legge. • La domanda per le quote di Rem è presentata all'Inps entro il 30.04.2021



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

### **Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI Art. 16**

Per le «Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)» concesse a decorrere dal 23.03.2021 e fino al 31.12.2021 non si applica il requisito di cui all'art. 3, c. 1, lett. c) D.Lgs. 22/2015, ossia la presenza di almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono lo stato di disoccupazione.

### **Proroga o rinnovo di contratti a termine a causali Art. 17**

In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga all'art. 21 D. Lgs. 81/2015 e fino al 31.12.2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, c. 1 D. Lgs. 81/2015 (acausali).

Le disposizioni hanno efficacia a far data dal 23.03.2021 e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

### **Ulteriori proroghe Art. 30**

A causa del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 e al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate è stata prevista la proroga, dal 31.03 al 30.06.2021, dell'esenzione dal versamento del canone unico di cui all'art. 1, cc. 816 e seguenti L. 160/2019.

Il beneficio fiscale riguarda le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l'attività di ristorazione) e le occupazioni temporanee che sono realizzate per l'esercizio dell'attività mercatale.

Sono prorogate ulteriormente dal 31.03.2021 al 31.12.2021 le modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili.

### **Sostegno alle grandi imprese Art. 37**

Al fine di consentire alle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid-19, di proseguire l'attività, è istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, un apposito Fondo per l'anno 2021.

Il Fondo opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti, da restituire nel termine massimo di 5 anni, in favore di grandi imprese, come individuate ai sensi della vigente normativa dell'Unione Europea, con esclusione delle imprese del settore bancario finanziario e assicurativo. Dette misure sono concesse, nei limiti ed alle condizioni previste dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19.03.2020.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

Si considerano in temporanea difficoltà finanziaria le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a fare fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di «difficoltà» come definita all'art. 2, p. 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, ma che presentano prospettive di ripresa dell'attività.

Non possono, in ogni caso, accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in «difficoltà», come definita dal suddetto art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31.12.2019.

Il finanziamento è in ogni caso concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

Il Fondo può operare anche per il finanziamento delle imprese in amministrazione straordinaria tramite la concessione di prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione e al completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali, nonché per le altre misure indicate nel programma presentato. • I crediti sorti per la restituzione delle somme sono soddisfatti in prededuzione.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento, in particolare per la verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento.

L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione Europea.

### **Misure di sostegno al sistema delle fiere Art. 38**

Nello stato di previsione del Ministero del Turismo è istituito un fondo per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di fiere e congressi.

### **Bonus locazioni per riduzione del canone Art. 42, cc. 7, 8**

È abrogato l'art. 1, cc. 381-384 L. 178/2020 contenente la disciplina del bonus locazioni di immobili, ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa che costituisca l'abitazione principale del locatore, per riduzione del canone; contemporaneamente sono incrementate di ulteriori 50 milioni di euro le risorse finanziarie a disposizione del Fondo per la sostenibilità del pagamento della precedente versione del bonus, di cui all'art. 9-quater, c. 4 D.L. 137/2020.

Per effetto della precedente disciplina dell'agevolazione, solo i contratti in essere al 29.10.2020 (e non più i contratti conclusi successivamente) possono consentire al locatore di immobile di beneficiare del contributo fino al 50% della riduzione del canone del contratto di locazione accordata (fino al 50% della riduzione, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore).

***Studio Commercialista Associato Contrino***